

DIVERSAMENTE ABILI MA UGUALMENTE UTENTI



stampata in versione BRAILLE



Sommario

1. PER IL FISCO CI SONO ANCH'IO - Guida pratica alla richiesta della Partita IVA e del Codice Fiscale	2
1.1. IL NUMERO DI PARTITA IVA. A COSA SERVE?	2
1.2. IL CODICE FISCALE	2
2. L'ABC DELLE LOCAZIONI, ovvero: tutto quello che c'è da sapere per chi affitta o dà in locazione un immobile	4
2.1. QUANDO SI REGISTRANO I CONTRATTI D'AFFITTO E LOCAZIONE D'IMMOBILI	4
2.2. QUANTO SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE	4
2.3. IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	5
2.4. SANZIONI	6
2.5. COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE	6
2.6. GLI ARROTONDAMENTI	6
2.7. REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA	7
2.8. RIEPILOGANDO	7
2.9. PRINCIPALI LEGGI DI RIFERIMENTO	7
3. L'ABC DELLA PRIMA CASA, ovvero: tutto quello che c'è da sapere per chi acquista la sua prima abitazione	8
3.1. QUANTO SI RISPARMIA	8
3.2. COSA SI PUÒ ACQUISTARE	8
3.3. COSA FARE PER GODERE DEI BENEFICI PRIMA CASA	9
3.4. BENEFICI PRIMA CASA ANCHE NELLE DONAZIONI	10
3.5. PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO	10
4. GUIDA PRATICA ALLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE	11
4.1. CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, QUANDO E DOVE	11
4.2. COME	11
4.3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	11
4.4. IMPOSTE DA AUTOLIQUIDARE	12
4.5. DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO	12
4.6. AGEVOLAZIONI	12
4.7. PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO	12
5. COME OTTENERE UN RIMBORSO	13
5.1. RIMBORSI DI RITENUTE E VERSAMENTI DIRETTI	13
6. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ E CARTELLE DI PAGAMENTO	14
6.1. LE COMUNICAZIONI D'IRREGOLARITÀ	14
6.2. LE CARTELLE DI PAGAMENTO	14
7. AGEVOLAZIONI PER I DISABILI	16
7.1. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO	16
7.2. MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP	20
7.3. AGEVOLAZIONI IRPEF IN GENERALE E PER ALCUNE SPESE SANITARIE	20
7.4. AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI AUSILIO	21
7.5. SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE	22
7.6. AGEVOLAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI	22
7.7. LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	23
7.8. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI	23
7.9. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA	24
7.10. PER SAPERNE DI PIÙ: RIFERIMENTI NORMATIVI	24

1. PER IL FISCO CI SONO ANCH'IO - Guida pratica alla richiesta della Partita IVA e del Codice Fiscale

1.1. IL NUMERO DI PARTITA IVA. A COSA SERVE?

Chiunque ha intenzione di intraprendere un'attività economica deve richiedere, entro 30 giorni dall'inizio della stessa, il proprio numero di Partita IVA. La richiesta va inoltrata ad un qualsiasi Ufficio delle Entrate compilando l'apposito modello:

- AA9/7 per le persone fisiche
 - AA7/7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche
- e presentando semplicemente un documento d'identità del titolare, per le ditte individuali, e del legale rappresentate, per le società.

Il numero di Partita Iva può anche essere richiesto in via telematica direttamente, tramite il servizio Internet, o attraverso un cosiddetto intermediario abilitato che si avvale del servizio Entratel.

Eventuali variazioni dei dati o cessazioni dell'attività, vanno comunicate negli stessi tempi e negli stessi modi indicati per la richiesta.

1.2. IL CODICE FISCALE

Il Codice Fiscale identifica il cittadino in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche.

Per il suo rilascio bisogna presentarsi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento.

Per gli stranieri (se extracomunitari) occorrono passaporto, o permesso di soggiorno, validi.

Per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata anche dai Comuni (per i neonati, all'atto dell'iscrizione nei registri d'anagrafe) e dai Consolati (per i cittadini residenti all'estero) se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

ATTENZIONE:

L'unico Codice Fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del Codice e a stampare il tesserino.

Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato all'Ufficio locale dell'Agenzia. In alternativa, per evitare code o il fastidio di recarsi personalmente in Ufficio, il duplicato si può richiedere direttamente via internet nel sito dell'Agenzia delle Entrate (alla voce Servizi - codice fiscale - richiedi il duplicato del codice fiscale) o per telefono chiamando il numero dell'Agenzia delle Entrate 848.800.333.

1.2.1. CHE COS'È?

1.2.2. SE LO PERDO?

Qualche giorno d'attesa e il nuovo tesserino arriva per posta prioritaria.

In caso di variazione della propria residenza, occorre recarsi presso l'Ufficio locale per comunicare i nuovi dati, presentando un documento d'identità aggiornato della variazione o producendo un'autocertificazione.

2. L'ABC DELLE LOCAZIONI, ovvero: tutto quello che c'è da sapere per chi affitta o dà in locazione un immobile

2.1. QUANDO SI REGISTRANO I CONTRATTI D'AFFITTO E LOCAZIONE D'IMMOBILI

Premesso che vanno registrati tutti i contratti di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno, le locazioni di beni immobili devono essere registrate obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto o dalla decorrenza degli effetti, se anteriore.

2.2. QUANTO SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE

Per i fondi rustici: 0,5% del corrispettivo annuo moltiplicato il numero delle annualità.

Per gli altri immobili (aree): 2% del corrispettivo annuo moltiplicato il numero delle annualità.

Per gli immobili urbani: 2% del canone annuo.

Per gli immobili urbani a canone concordato: 2% sul corrispettivo annuo assunto nella misura del 70%.

Per contratti d'affitto di immobili urbani a canone concordato si intende locazione ad uso abitativo (con durata minima di 3 anni più 2 anni prorogati di diritto) e locazione ad uso abitativo di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (con durata minima di mesi 6 e massimo 36) relativi ad immobili situati in particolari Comuni a "tensione abitativa", il cui canone è definito secondo criteri concordati tra associazioni di categoria di proprietari ed inquilini.

ESEMPIO:

Canone annuo concordato € 5.000,00 x 70% = € 3.500,00 x 2% = € 70,00 (imposta dovuta)

Importante!

Se canone annuo € 3.500,00 x 70% = € 2.450,00 x 2% = € 49,00 ... ma imposta minima da versare è € 51,65

I contratti d'affitto di fondi rustici (esenti da imposta di bollo), oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente. In tal caso, l'imposta si applica al totale dei corrispettivi dichiarato nelle denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di € 51,65. Se non si ricorre alla modalità della denuncia riepilogativa, l'imposta è applicata a ciascun contratto, sempre con l'obbligo del versamento di almeno € 51,65.

Per quanto attiene i contratti di locazione di durata pluriennale, per

i quali al momento della registrazione è stata versata l'imposta relativa soltanto alla prima annualità, si dovrà provvedere ad eseguire i versamenti per le annualità successive, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna di esse, senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente. Il versamento del 2% del canone annuo può anche essere di importo inferiore a € 51,65.

Il deposito cauzionale non è sottoposto a imposta di registro. Nel caso in cui invece la garanzia fosse prestata da un terzo estraneo al contratto, sarà dovuta un'imposta proporzionale (nella misura dello 0,50%) alla somma lasciata in garanzia.

Il locatore ed il conduttore rispondono in solido al pagamento dell'imposta che è a carico di entrambi.

Chi sceglie di corrispondere, al momento della registrazione, l'imposta di registro relativa a contratti di locazione e sublocazione di durata pluriennale commisurata all'intera durata, ha diritto ad una riduzione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato il numero delle annualità.

Quindi, nel caso di durata del contratto pari ad anni 6, utilizzando 1/2 del tasso d'interesse legale riferito all'anno in corso (2,5) ossia 1,25%, la detrazione (riduzione dell'imposta) sarà pari al 7,50%.

ESEMPIO:

Durata del contratto di locazione anni 6, il canone di locazione annuo è di € 3.000,00. Il 2% di € 3.000,00 = € 60,00 (imposta dovuta per un'annualità). Nel caso di pagamento per tutte le annualità avremo: 2% di € 3.000,00 x 6 pari a 2% di € 18.000,00 = € 360,00 meno la detrazione del 7,5% (1,25% x 6) = € 27,00 imposta netta € 333,00 con un risparmio di € 27,00.

Se si è pagato per l'intera durata, in caso di risoluzione anticipata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Se il locatore emette fattura con IVA su canone che percepisce, il contratto di locazione non è sottoposto ad imposta di registro e può essere registrato con l'applicazione dell'imposta fissa di € 51,65.

2.3. IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto, le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod.F23.

La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto o dalla decorrenza della locazione, se anteriore, all'Agenzia delle Entrate insieme alle richieste di registrazione (mod.8 e 69) compilate sugli appositi stampati in distribuzione presso l'Agenzia.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anticipate di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, utilizzando il mod. F23 nel quale occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero registrazione separati da una barra) e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento all'Agenzia competente entro 20

2.3.1. ALTRI CASI DI PAGAMENTO

giorni insieme alla relativa "comunicazione", di cui l'Agenzia dispone fac-simile, da compilare a cura del contribuente.

L'imposta è pari a € 51,65 per la cessione senza corrispettivo e per la risoluzione anticipata, mentre è pari al 2% del canone annuo con minimo € 51,65 per la formalità della proroga.

Nessun versamento è dovuto nel caso in cui il contratto sia stato registrato in caso d'uso perché con canone soggetto ad IVA.

2.4. SANZIONI

Nel caso di omessa richiesta di registrazione è dovuta una sanzione pari al 120% dell'imposta. Il fisco offre, però, la possibilità di ridurre la sanzione ad 1/8 se il contribuente provvede all'adempimento entro 30 giorni dalla scadenza della registrazione; ad 1/5 se vi provvede entro un anno. In caso di tardivo pagamento di un'annualità successiva alla prima, la sanzione è pari al 30% dell'imposta con le stesse riduzioni citate.

2.5. COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

Per la registrazione occorrono:

- un originale ed una fotocopia (o più originali) dell'atto da registrare;
- una marca da bollo da 11 euro da applicare, ogni 100 righe, sull'originale e sulle copie;
- due modelli distribuiti dall'Agenzia delle Entrate:
 - a) stampato per la richiesta di registrazione - mod. 69
 - b) elenco atti presentati per la registrazione - mod. 8;
- l'attestato di versamento mod. F23.

Se per i contratti di locazione è prevista l'autoliquidazione, l'Agenzia delle Entrate fornisce le necessarie informazioni sulla liquidazione dell'imposta dovuta per tutti gli altri atti per i quali è obbligatoria o meno la registrazione (imposta minima € 129,11) e provvede al calcolo delle sanzioni dovute a qualsiasi titolo (omessa registrazione e/o versamento).

Le formalità da espletare (compilazione modulistica e pagamento con F23) sono identiche a quelle previste per i contratti di locazione ed affitto.

2.6. GLI ARROTONDAMENTI

L'imposta di registro proporzionale si arrotonda sempre all'unità di Euro, in difetto o in eccesso. L'imposta fissa o minima di € 51,65 non va arrotondata.

ESEMPIO:

Euro 62,49 = 62,00; euro 62,50 = 63,00

- I codici tributo più comuni, riportati sul retro dell'F23, sono:
- il 115T per imposta di registro per contratti di locazione fabbricati prima annualità,
 - il 112T per imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive,

- il 107T per imposta di registro per contratti di locazione fabbricati intero periodo o soggetti ad IVA,
- il 114T per imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti),
- il 113T per imposta di registro per risoluzioni anticipate (contratti di locazione e affitti),
- il 110T per imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti),
- il 109T per imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce,
- il 108T per imposta di registro per affitto fondi rustici,
- il 964T per tributo fisso per ogni copia (Euro 3,72),
- il 671T per sanzione pecuniaria imposta di registro.

Oltre all'indicazione corretta dei codici tributo sul modello di pagamento F23 occorre indicare il codice dell'ufficio presso il quale si effettua la registrazione e la causale, che per la registrazione degli atti è RP.

La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica dai possessori di più di 100 immobili (fabbricati e terreni). E' invece facoltativa per tutti gli altri contribuenti.

2.7. REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA

Per informazioni dettagliate, è possibile consultare la pubblicazione "Il fisco on-line - guida pratica ai servizi fiscali in rete", disponibile in formato pdf sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.fiscooggi.it.

2.8. RIEPILOGANDO

Chiunque può presentarsi per la registrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla decorrenza degli effetti, se anteriore:

- compilando i modelli 8 e 69 disponibili presso l'Agenzia e presentando 2 copie del contratto da registrare di cui almeno una con la firma in originale.
- applicando una marca da bollo da 11 euro ogni 100 righe per ogni copia ed esibendo la quietanza di pagamento dell'imposta (minimo € 51,65 + € 7,23 quale tributo fisso per la prima registrazione) calcolata in autoliquidazione o dall'Agenzia e versata presso concessionaria, banca o ufficio postale.

Allo sportello viene rilasciata la ricevuta dell'avvenuta presentazione e viene comunicato quando sarà possibile ritirare la/e copia/e del contratto registrato.

2.9. PRINCIPALI LEGGI DI RIFERIMENTO

- Testo Unico D.P.R. 26/04/1986 n. 131
- Legge n 431 del 9/12/1998
- D.Lgs. n. 472/1997 del 18/12/1997

3. L'ABC DELLA PRIMA CASA, ovvero: tutto quello che c'è da sapere per chi acquista la sua prima abitazione

Il Fisco ha un occhio di riguardo nei confronti di chi acquista per la prima volta la piena proprietà, l'usufrutto o la nuda proprietà di un fabbricato ad uso abitativo, prevedendo delle agevolazioni fiscali consistenti nella riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali da applicare al valore dichiarato nell'atto pubblico di trasferimento.

3.1. QUANTO SI RISPARMIA

Per l'imposta di Registro l'aliquota ordinaria è del 7%, l'aliquota agevolata del 3%: il risparmio è quindi del 4%.

Per l'imposta ipotecaria l'aliquota ordinaria è del 2%; in caso di acquisto prima casa si paga invece l'importo fisso di € 129,11.

Per l'imposta catastale l'aliquota ordinaria è dell'1%, e anche qui in caso di acquisto prima casa si paga l'importo fisso di € 129,11 (fisso).

Se si acquista da un'impresa edile, l'Iva sarà al 4% piuttosto che al 10%, con un risparmio del 6%, e le imposte dovute per la registrazione saranno in misura fissa (€ 129,11 ciascuna).

ESEMPIO:

I coniugi Rossi acquistano con atto pubblico da un privato un fabbricato a Canicattì, per andarci a vivere, pagando l'immobile € 50.000,00. Chiedendo le agevolazioni "Prima casa", essi versano, come imposte sull'atto, € 1.758,22 piuttosto che € 5.000,00, con un risparmio di € 3.242,00.

Se i coniugi Rossi avessero acquistato, invece, da un'impresa edile lo stesso fabbricato allo stesso corrispettivo pagherebbero come IVA € 2.000,00 piuttosto che € 5.000,00, con un risparmio di € 3.000,00, oltre all'imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa complessiva di € 387,33.

3.2. COSA SI PUÒ ACQUISTARE

- Le agevolazioni "prima casa" riguardano:
- fabbricati urbani ad uso abitativo classificati catastalmente nelle categorie da A1 ad A9, nonché A11, purché questi non presentino le caratteristiche di "abitazioni di lusso";
 - fabbricati in corso di costruzione (allo stato grezzo) o ristrutturazione, da destinare poi ad abitazione principale non di lusso;
 - pertinenze del fabbricato acquistato con le agevolazioni quali garage o posti auto (c6), magazzini o locali di deposito (c2), tettoie (c7), una per ciascuna tipologia ed anche con atti separati.

3.3. COSA FARE PER GODERE DEI BENEFICI PRIMA CASA

Per godere di tali vantaggi fiscali è necessario che l'acquirente dichiari nell'atto, a pena di decadenza, che:

- l'immobile si trovi nel territorio del Comune in cui si ha o si intende stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, o il proprio domicilio, se è la sede principale dei propri affari e interessi (p.e. luogo di lavoro) o dove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui si dipende, pur stando all'estero per motivi di lavoro o, ancora, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano, se si è cittadini italiani residenti all'estero;
- non si è già titolari esclusivi o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione nel territorio in cui si trova l'immobile da acquistare;
- non si è già titolari, nemmeno per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo acquistato con le agevolazioni "prima Casa".

ESEMPIO:

I coniugi Rossi hanno potuto acquistare un'abitazione in Canicattì usufruendo dei benefici "prima casa", in quanto la casa che hanno comprato non è "di lusso", hanno intenzione di trasferire la loro residenza a Canicattì, nessuno dei due possiede altro immobile in quella città e nessuno dei due possiede altra abitazione in altra parte d'Italia acquistata con gli stessi benefici.

ATTENZIONE:

Si decade dalle agevolazioni "prima casa" quando:

- si rendono dichiarazioni mendaci in atto;
- non si trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune ove è sito l'immobile;
- si trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - l'immobile acquistato con le agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto (a meno che non si riacquisti entro un anno).

In tali casi l'ufficio procederà al recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, aumentate del 30%, a titolo di sanzione, oltre agli interessi di mora.

ESEMPIO:

I Rossi per questioni familiari decidono di vendere l'appartamento di Canicattì prima che siano trascorsi i 5 anni, e non riacquistano altra casa entro un anno. In tale caso, l'Agenzia delle Entrate andrà a recuperare la differenza tra le imposte calcolate al momento dell'acquisto in misura agevolata e le imposte calcolate in misura ordinaria. A conti fatti, i Rossi verseranno € 3.242,00 importo da maggiorare del 30%, e degli interessi.

ESEMPIO:

Se i sig. Rossi decidessero di acquistare, entro un anno dalla rivendita, un'altra prima casa, l'Agenzia delle Entrate non procederà più al recupero delle imposte come nell'esempio precedente, anzi riconoscerà loro un bonus da scontare pari all'imposta di registro pagata sul primo atto. Saranno poi loro a decidere, in termini di convenienza come meglio utilizzarlo. Infatti...

Se si vende l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa ed entro un anno da tale vendita si acquista un'altra abitazione non di lus-

so, si può - ricorrendone gli altri requisiti - chiedere nuovamente le agevolazioni prima casa. In tali casi si ha diritto ad un credito d'imposta, (il bonus di cui all'esempio precedente), pari all'imposta di registro o all'Iva agevolata pagata sul primo atto.

Tale bonus può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul secondo atto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute su atti o denunce successivi;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta;
- in compensazione delle somme dovute (come prevede l'art. 17 della L. 241/97).

Questo credito è personale, non frazionabile né rimborsabile.

3.4. BENEFICI PRIMA CASA ANCHE NELLE DONAZIONI

I benefici prima casa possono essere richiesti anche quando il trasferimento dell'immobile avviene per donazione.

In tal caso, se la donazione è in linea retta (es. padre > figlio > nipote), nulla è più dovuto come imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa piuttosto che al 3%.

Se la donazione avviene tra estranei, e il suo valore eccede la franchigia di 180.759,91 euro, devono essere corrisposte, sul valore che supera detta franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita.

È quindi dovuta l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta.

L'importo della franchigia è elevato a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave.

ESEMPIO:

I sig. Bianchi ricevono in donazione dallo zio milionario un appartamento a Pordenone del valore di € 70.000,00. Non avendo quella casa caratteristiche di lusso, avendo intenzione di risiedere in quella città eccetera, possono richiedere le agevolazioni "prima casa". Pagheranno quindi solo le due tasse fisse ipotecaria e catastale (€ 258,22) piuttosto che il 3% sul valore dell'immobile. Ciò non toglie loro la possibilità di acquistare altro immobile sempre, ricorrendone i requisiti, usufruendo delle stesse agevolazioni.

3.5. PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

- D.M. 02/08/69 " Caratteristiche delle abitazioni di lusso"
- Art. 1 Tariffa Parte I D.P.R. 131/86
- Art. 33 co 12 l. 388/00 - Innalzamento termine per trasferimento residenza
- Art. 7 co. 1 , 2, 6 e 7 l. 448/98 - Introduzione del Credito d'imposta
- Circ. 19/E del 01/03/01 - Disciplina del Credito d'imposta
- Art. 69 L 342/00 - Estensione delle agevolazioni Prima casa alle donazioni
- Circ. 44/E del 07/05/01 -Primi chiarimenti della 342/00
- Art. 14 L. 383/01 - Conferma riduzioni d'imposta su donazioni
- Circ. 91/E del 18/10/01 - Primi chiarimenti della 383/01

4. GUIDA PRATICA ALLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE

4.1. CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, QUANDO E DOVE

Gli eredi, per legge o per testamento, di una persona deceduta intestataria di beni immobili devono presentare la denuncia di successione entro 1 anno dalla data di apertura della successione (ovvero dalla data di morte), presso l'Ufficio locale dell'Agenzia Entrate competente in base al luogo di ultima residenza del defunto.

4.2. COME

Si deve compilare in più copie il mod. 4 (che può essere compilato sia dagli interessati che da qualsiasi professionista) da richiedere all'Agenzia delle Entrate e allegare i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte,
- 2) stati di famiglia del defunto e degli eredi,
- 3) visure catastali degli immobili posseduti dal defunto (da richiedere in catasto),
- 4) prospetto delle imposte autoliquidate con ricevuta del versamento effettuato.

L'ufficio, dopo la registrazione, restituirà le copie per voltura agli eredi, che provvederanno a presentarle entro 30 giorni all'Ufficio del territorio (ex Catasto).

4.3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI

Il valore degli immobili si calcola in base alla rendita catastale (rivalutata del 5%) determinando così l'asse ereditario sul quale si calcoleranno le imposte da autoliquidare.

Il valore degli immobili si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110, per la prima casa
- 120, per gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

I suddetti coefficienti sono già rivalutati (rivalutazione prevista, solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, dalla Legge Finanziaria per il 2004 e dal D.L. 168/2004).

4.4. IMPOSTE DA AUTOLIQUIDARE

Imposta ipotecaria 2% - codice tributo 649T

Imposta catastale 1% - codice tributo 737T

Tassa ipotecaria euro 25,82 (per ogni Conservatoria) - codice tributo 778T

Imposta di bollo euro 44 (per ogni Conservatoria) - codice tributo 456T

N.B.: nel caso in cui le imposte ipotecaria e catastale risultino inferiori ad euro 129,11 occorre comunque versare le imposte fisse minime di euro 129,11.

4.5. DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Presso il Concessionario, qualsiasi banca o ufficio postale con il mod. F23 indicando il codice dell'ufficio competente e la causale SA.

4.6. AGEVOLAZIONI

La legge 342/2000 estende la possibilità di applicazione delle agevolazioni prima casa anche alle successioni. Il possesso dei requisiti è dichiarato dall'erede con autocertificazione resa su modello da richiedere all'ufficio.

Le agevolazioni consistono nell'autoliquidarsi le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa: imposta ipotecaria euro 129,11 anziché 2% e imposta catastale euro 129,11 anziché 1%, sul valore dell'unità abitativa e relativa pertinenza (nei limiti di un garage, una cantina, un magazzino) che si intende adibire a prima casa.

Per usufruire di tale agevolazione necessita che almeno uno degli eredi possenga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne beneficiano indirettamente.

Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola i coltivatori diretti iscritti alle relative gestioni previdenziali e che non hanno compiuto 40 anni di età sono esenti dal pagamento delle imposta catastale e l'imposta ipotecaria è calcolata in misura fissa (euro 129,11), sempre in riferimento al valore dei beni agricoli.

Nel caso di pagamento tardivo delle imposte autoliquidate, è dovuta la sanzione pari al 30% ; il fisco però offre la possibilità di ridurre la sanzione ad 1/8 se il contribuente provvede all'adempimento entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione della successione, e ad 1/5 se vi provvede comunque entro l'anno.

La legge 24/10/01 ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di trasmettere le copie delle dichiarazioni di successione al Comune ove è situato l'immobile, ai fini dell'I.C.I.

4.6.1. PRIMA CASA

4.6.2. GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO

4.6.3. RAVVEDIMENTO OPEROSO

4.7. PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

- Decreto Leg.vo 31/10/1990 n. 346
- Legge 342 del 21/11/2000
- Legge 383 del 24/10/2001
- Circolare Min. n. 44 del 07/05/2001
- Circolare n. 91/E del 18/10/2001

5. COME OTTENERE UN RIMBORSO

5.1. RIMBORSI DI RITENUTE E VERSAMENTI DIRETTI

Il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute dirette o dei versamenti effettuati, quando ha commesso un errore materiale nel calcolo della somma da versare o nella compilazione del modello di versamento o quando ha effettuato due volte lo stesso versamento o, ancora, quando l'obbligo tributario è inesistente totalmente o parzialmente.

La domanda deve essere presentata in carta semplice e deve essere corredata della copia del documento attestante la ritenuta effettuata o della copia del modello di versamento.

Se si tratta di rimborso per ritenute dirette (art. 37 del DPR n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di prescrizione di 48 mesi dalla data della ritenuta.

Anche quando si tratta di rimborso di versamenti diretti (art. 38 del DPR n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento.

Per i versamenti relativi alle imposte indirette il termine di decadenza per produrre istanza di rimborso è di 36 mesi dalla data del versamento.

In caso di ritenuta, l'istanza di rimborso può essere prodotta sia dal soggetto che ha effettuato il versamento che dal percettore delle somme soggette a ritenuta.

6. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ E CARTELLE DI PAGAMENTO

6.1. LE COMUNICAZIONI D'IRREGOLARITÀ

Le comunicazioni di irregolarità derivano dai controlli formali e automatici delle dichiarazioni, e informano il contribuente degli eventuali errori riscontrati, offrendogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.

6.1.1. COSA SONO?

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni derivanti dai controlli automatici e negli avvisi bonari può rivolgersi, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati:

6.1.2. COSA FARE?

- ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
- al centro di assistenza telefonica, al n. 848.800.444.

Presso Banca, Ufficio Postale, Concessionario della riscossione, con Modello precompilato.

6.1.3. COME E DOVE PAGARE?

ATTENZIONE

I suddetti atti non sono veri e propri atti impositivi, e pertanto non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.

6.2. LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Le cartelle di pagamento, notificate dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata, contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo e dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria.

6.2.1. COSA SONO?

Il contribuente dopo aver controllato la cartella, se la ritiene corretta, può pagarla presso gli sportelli del concessionario, della banca o degli uffici postali.

6.2.2. COSA FARE?

Se desidera maggiori informazioni, potrà rivolgersi: all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo o al centro di assistenza telefonica al n. 848.800.444.

ATTENZIONE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi previdenziali, ecc.

Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi all'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito, indicato come ente impositore nella cartella.

Controllata la cartella se il contribuente ritiene l'addebito infondato può presentare all'Ufficio che ha reso esecutivo il ruolo un'istanza di annullamento, totale o parziale dell'addebito, inoltre, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa.

6.2.3. LE CARTELLE SI POSSONO CONTESTARE?

ATTENZIONE

L'istanza in via di autotutela non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non fare decorrere i sessanta giorni per rivolgersi al Giudice Tributario.

In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvierà la riscossione coattiva.

Il contribuente che ha presentato ricorso, in attesa della pronuncia della Commissione Tributaria può produrre istanza di sospensione a quest'ultima (sospensione giudiziale) oppure all'ufficio dell'Agenzia competente per territorio (sospensione amministrativa); l'istanza è in carta libera e deve recare allegata una copia dell'atto impugnato, nonché una copia del ricorso prodotto.

6.2.4. SI PUÒ SOSPENDERE IL PAGAMENTO?

Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento.

6.2.5. SI PUÒ RATEIZZARE?

La richiesta di rateazione, in carta bollata, accompagnata da idonea documentazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

La domanda va presentata all'Ufficio finanziario competente in base al domicilio fiscale, il quale, esaminata la situazione del contribuente, può concedere la dilazione fino a 60 rate, ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate.

Se l'importo scritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa.

7. AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

7.1. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Le categorie di disabili che hanno diritto sono:

1. i non vedenti e sordomuti,
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Nella categoria dei non vedenti devono comprendersi i disabili di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001 n. 138.

Per quanto riguarda i sordomuti, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL.

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito complessivo annuo del disabile, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro. Tuttavia, ai fini del limite di reddito, non si tiene dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi ai seguenti veicoli:

- Autovetture (veicoli per trasporto di persone, massimo nove posti compreso il conducente)
- Autoveicoli per trasporto promiscuo (Veicoli per trasporto di persone e di cose, massimo nove posti compreso il conducente con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate)
- Autoveicoli specifici (Veicoli destinati a trasporti di determinate cose o persone, muniti di speciali attrezzature relative a tale scopo)
- Autocaravan (Solo agevolazione detrazione Irpef 19% - Veicoli adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo compreso il conducente)
- Motocarrozette (non agevolabili per i non vedenti e sordomuti - Veicoli a tre ruote per trasporto di persone, massimo quattro posti compreso il conducente)
- Motoveicoli per trasporto promiscuo (non agevolabili per i non vedenti e sordomuti - Veicoli a tre ruote per trasporto di persone e cose, mas-

7.1.1. CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI?

7.1.2. PER QUALI VEICOLI?

- simo quattro posti compreso il conducente)
- Motoveicoli per trasporti specifici (non agevolabili per i non vedenti e sordomuti - Veicoli a tre ruote destinati a trasporti di determinate cose o persone, muniti di speciali attrezzature relative a tale scopo).

SPESE DI ACQUISTO

Le spese per l'acquisto dei veicoli sopra elencati danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare.

La detrazione compete per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data d'acquisto) salvo nuovi acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra, e nei limiti di un importo di € 18.075,99.

La detrazione può essere fruita per intero nel primo anno oppure può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

SPESE PER RIPARAZIONI

La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

In ogni caso la detrazione spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria.

INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

Sull'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate è applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento.

E' applicabile l'Iva al 4 per cento anche alle prestazioni di adattamento di veicoli già in possesso del disabile.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'Iva ridotta si applica, per l'acquisto di veicoli, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrente dalla data d'acquisto), salvo nuovi acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA VENDITRICE

- L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
 - comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente

7.1.3. LA DETRAIBILITA' AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

7.1.4. LE AGEVOLAZIONI IVA

competente la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data di vendita o della importazione.

Per tutti i veicoli acquistati con le agevolazioni su indicate, spetta l'esenzione dal pagamento del bollo.

L'UFFICIO COMPETENTE

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio tributi dell'ente Regione.

Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia.

Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente .

L'esenzione spetta al pari delle agevolazioni per un solo veicolo, intestato ad esso o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

COSA DEVE FARE IL DISABILE?

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente la documentazione che attesti il diritto alle agevolazioni.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza del beneficio).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'accoglimento della richiesta di esenzione, sia dell'eventuale rifiuto dell'istanza di esenzione.

L'esenzione una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza ulteriori istanze da parte del disabile.

Nel caso in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo agli uffici competenti.

Con esclusione dei non vedenti e sordomuti, per i veicoli agevolabili intestati al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra sia in occasione della prima iscrizione di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, per attestare il diritto alle agevolazioni occorre presentare una certificazione attestante la condizione di disabilità. In particolare:

- per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;

7.1.5. L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

7.1.6. L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

7.1.7. LA DOCUMENTAZIONE PER VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI ADATTAMENTO

- per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990;
 - per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
- Inoltre, ai soli fini dell'agevolazione Iva, occorre presentare:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
 - fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Nel caso sussista una disabilità motoria, ma la persona con handicap non è affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione, l'agevolazione auto descritta nei paragrafi precedenti spetta a condizione di utilizzare veicoli adattati.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso la ASL.

L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Come già detto, per questa categoria di disabili, l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni descritte nei paragrafi precedenti.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Non si considerano "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

L'IVA AGEVOLATA

I veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto in base alla ridotta capacità motoria del disabile .

L'Iva agevolata al 4% riguarda oltre che il costo in sede di acquisto

7.1.8. AGEVOLAZIONE PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE

anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA VENDITRICE

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata deve emettere fattura con l'annotazione che tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

LA DOCUMENTAZIONE

In aggiunta ai documenti previsti per l'acquisto di auto non adattate indicate nei paragrafi precedenti, i disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, dovranno presentare:

- fotocopia della patente di guida speciale (se il disabile è in grado di guidare);
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti, ed eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente;
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione dei veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica competente, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

7.2. MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP

Per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992), spetta una detrazione di 774,69 euro, a prescindere dal reddito complessivo.

7.3. AGEVOLAZIONI IRPEF IN GENERALE E PER ALCUNE SPESE SANITARIE

- Le agevolazioni Irpef spettano alle seguenti categorie di disabili:
- soggetti con handicap riconosciuti dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92 presso le ASL;
 - invalidi riconosciuti dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990 presso le ASL o da altre Commissioni pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di guerra, di lavoro, eccetera;
 - grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e persone ad essi equiparate, considerati portatori di handicap e non

7.3.1. SOGGETTI INTERESSATI

soggetti agli accertamenti della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92 presso le ASL.

Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (assistenza infermieristica e riabilitativa rese da personale paramedico con qualifica specializzata, ad esempio infermieri, operatori tecnico assistenziali, educatori professionali, ecc.) sostenute dai disabili sono interamente deducibili. Tali spese sono deducibili anche se sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

La deduzione spetta anche per le spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute a seguito di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e di ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie specialistiche generiche (es. analisi) invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte eccedente 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

7.3.2. SPESE SANITARIE DEDUCIBILI DAL REDDITO

7.3.3. DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA PARTE DELLE SPESE CHE ECCEDE € 129,11

7.4. AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI AUSILIO

Sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
- acquisto poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della legge 449/97). Nel caso di richiesta della detrazione del 36%, la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni;
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo alla carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici (vedi paragrafi successivi);
- i mezzi necessari: all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'art. 3 legge 104/92;
- per i servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26/05/1970 n. 381). Per poter fruire della detrazione è necessario essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato, che devono essere conservate ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

7.4.1. DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'INTERO AMMONTARE DELLE SPESE SOSTENUTE

Anche ai fini Iva si applica l'aliquota agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (vedi elenco paragrafo precedente)

7.4.2. L'ALIQUTA IVA AGEVOLATA

7.5. SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE

Il familiare che, nell'interesse del portatore di handicap anche se non fiscalmente a carico, sostenga delle spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile stesso.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

7.6. AGEVOLAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

Sono sussidi tecnici e informatici quelli rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 legge n. 104/92. Deve trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedito) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare: la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura
- assistere la riabilitazione.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Le spese sostenute per l'acquisto dei sussidi sopraindicati sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro).

Si applica inoltre l'aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 20%.

Per fruire dell'aliquota Iva ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo e del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

7.6.1. QUALI SONO I SUSSIDI AGEVOLATI?

7.6.2. DETRAZIONE IRPEF 19%

7.6.3. ALIQUTA IVA AGEVOLATA

7.7. LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- per le protesi: oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante;
- per i sussidi tecnici e informatici: oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.

7.8. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro entro il quale sono comprese anche le spese per un eventuale acquisto di un autoveicolo utilizzato per il trasporto del non vedente.

Anche in questo caso la detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

La detrazione per il cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Non è consentita la detrazione al familiare anche se il disabile è fiscalmente a carico.

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali quali giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici, destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro.

L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l'imposta di successione ha previsto che per le donazioni tra estranei il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedenti 180.759,91 euro,

7.8.1. LA DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

7.8.2. DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

7.8.3. ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

7.8.4. DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

l'imposta di registro ordinaria in base alla tipologia del bene donato.

L'importo della franchigia è elevato a 516.456, 90 euro se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti, l'imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

7.9. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

Per il contribuente i vantaggi immediati di questa iniziativa sono due: evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, ricevere presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.

I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli enti locali, ai patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle Direzioni Regionali dell'Agenzia.

Il servizio è stato attivato in almeno due Uffici Locali, per ciascuna Direzione Regionale, che svolgeranno il nuovo servizio nell'ambito territoriale di propria competenza.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare, si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.it.

Inoltre resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia.

7.10. PER SAPERNE DI PIÙ: RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt. 10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)
- D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)
- Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)
- Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e infor-

matici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt.30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)
- Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)
- Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (per l'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di Irpef)

Questa Guida fiscale per i diversamente abili è stata stampata in braille su iniziativa dell'Area Servizi dell'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate. La pubblicazione in braille (aggiornata alla data del 10/07/2004) è distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite tutte le sedi dell'Unione Italiana Ciechi.

*I testi di questa pubblicazione on-line sono aggiornati, a cura della Sezione prodotti editoriali dell'Ufficio Relazioni Esterne, al 30/11/2004.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it.*